

## CCLXXVI.

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Ritiro di interpellanza — Discussione del disegno di legge « Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali » (N. 871) — Dopo schiarimenti dati dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il senatore Annaratone, ff. di relatore, accetta che la discussione si apra sul testo ministeriale — Nella discussione generale parlano i senatori Levi-Civita, Vischi, Bettoni, e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Chiusa la discussione generale, fa osservazioni sull'art. 1<sup>o</sup> il senatore Mariotti Giovanni, al quale risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza osservazioni — Sull'art. 4 parlano i senatori Borgatta e Astengo, il quale propone un emendamento, accettato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Con tale emendamento, l'art. 4 viene approvato — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione dei « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905 » (Nn. 723 e 724) — Nella discussione generale parlano i senatori Finali, presidente della Commissione di finanze, Roux, relatore, ed il ministro del tesoro — Chiusa la discussione generale, si approvano, senza osservazioni, gli articoli dei due disegni di legge.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, del tesoro e della marina.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Ritiro di interpellanza.**

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il senatore Vidari ha ritirato l'interpellanza presentata nella seduta precedente e diretta al ministro della pubblica istruzione circa il miglioramento economico dei professori universitari.

Questa interpellanza è stata ritirata in seguito alla presentazione fatta alla Camera dei deputati del disegno di legge sui professori universitari.

**Discussione del disegno di legge: « Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali » (N. 871).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali ». Chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul disegno modificato dall'Ufficio centrale, anzichè sul progetto approvato dalla Camera elettiva.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrei rivolgere all'Ufficio centrale la preghiera di non insistere in queste modificazioni, che del resto sono più di forma che di sostanza, tranne una di cui parlerò ora.

Al primo articolo si propone un'aggiunta, che in verità non aggiunge assolutamente nulla, perchè nessuno ha mai dubitato che le elezioni dovessero in tutti i casi aver luogo nelle epoche stabilite dalla legge comunale e provinciale. Siccome non può sorgere dubbio che questa sia la portata dell'articolo, l'inserirvi questa espressa dichiarazione non aggiungerebbe nulla di nuovo, come ho già detto; e non produrrebbe altro effetto se non quello di rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, dove fu consenso indubbio, tanto della Camera come della Commissione e del Governo, che il periodo delle elezioni non potesse essere modificato.

La seconda delle proposte modificazioni consisterebbe nella soppressione dell'art. 2, il quale dice così: il Governo del Re, potrà prorogare per gravi motivi, con un decreto Reale, l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge ecc. fino alla seconda rinnovazione parziale. È questo un potere che la Camera di sua iniziativa ha voluto dare al Governo, il quale non l'aveva chiesto. Evidentemente è un potere di cui il Governo non si servirà, se non quando concorrano preoccupazioni gravi, gravi motivi che lo stesso articolo di legge indica. Io non vedrei quindi alcuna giustificata ragione per impedire che, quando gravissimi motivi suggerissero di prorogare ad un altro periodo di rinnovazione le elezioni, questo si potesse fare. Supponiamo una invasione colerica una sventura pubblica, che renda impossibile il procedere in quel momento alle elezioni; appare logico di rimandare in quei casi le elezioni ad un altro periodo per non rompere nuovamente la euritmia delle elezioni comunali e provinciali. Dopo queste spiegazioni, le quali dimostrano che nella sostanza siamo perfettamente di accordo, e che si tratta soltanto di poteri che eccezionalmente il Governo ha a disposizione per ovviare ad inconvenienti che si potessero verificare eventualmente, io pregherei l'Ufficio centrale di consentire che sia discusso il presente disegno di legge così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

ANNARATONE *ff. di relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE *ff. di relatore.* È mio dovere, anche perchè non sembri che solamente per le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio avvenga un cambiamento, una discontinuità di

concetti tra i membri dell'Ufficio centrale, di ricordare al Senato che allorquando noi avemmo nelle ultime sedute del luglio scorso l'onore di essere prescelti per costituire l'Ufficio centrale, ci trovammo in condizioni di non potere più riunirci per discutere ed accordarci sulle proposte da presentare. Avevamo però dato mandato di fiducia al nostro egregio collega senatore Tiepolo di preparare la relazione, salvo poi a vedere se ci fossero modificazioni da apportare ai concetti che egli avrebbe svolti. Siccome in quegli ultimi giorni si seppe che il progetto di legge non sarebbe stato portato alla pubblica discussione, così non avemmo premura di discutere la relazione, già stampata, del nostro valente collega, ma sulla quale un consenso unanime dell'Ufficio non ebbe occasione di manifestarsi. Rimanemmo invece intesi che avremmo a suo tempo atteso le spiegazioni del Governo, per decidere se si dovesse discutere sul testo quale venne approvato dalla Camera dei deputati, ovvero sostenere le modificazioni che l'egregio relatore aveva proposte.

Ora, l'onorevole collega Tiepolo è, per giustificate ragioni di famiglia, assente ed ha scritto a me che, non potendo trovarsi oggi in Senato, lasciava a noi di discutere come meglio avremmo creduto il progetto in esame.

Dell'Ufficio centrale siamo oggi presenti soltanto il senatore Mazzolani ed io, ma, udite le dichiarazioni testè fatte dal Presidente del Consiglio, e sicuri d'interpretare il pensiero dei nostri colleghi, non abbiamo alcuna difficoltà che la discussione di questo disegno di legge si apra sul progetto quale ci venne trasmesso dalla Camera, senza insistere ulteriormente sulle modificazioni proposte nella relazione.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge quale venne approvato dalla Camera dei deputati.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 871).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Il disegno di legge che viene proposto all'approvazione del Senato ha lo scopo lodevole di limitare agitazioni e spese in occasione di elezioni amministrative, ed ap-

parisce quindi degno di approvazione, allo stato della legislazione attuale, che regge la vita dei comuni e delle provincie.

Non è per altro da ritenersi, almeno a mio modo di vedere, che con l'approvazione del progetto ora proposto resti confermato in modo assoluto, così da chiudere la via a future indagini, che l'attuale sistema di rinnovazione biennale, per terzo, dei Consigli comunali e provinciali, sia il migliore e il più desiderabile.

Un progetto di legge, che l'onor. Presidente del Consiglio e ministro dell'interno presentò nel 1893, proponeva la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali e comunali, come avviene in Francia.

È noto che ivi nella prima domenica di maggio si rinnovano integralmente, ogni quattro anni, i Consigli degli enti locali, anche quelli nominati da un periodo inferiore di un quadriennio. Questa disposizione è in vigore dal 1884, e ha dato risultati soddisfacenti.

Discutendosi nell'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che non ebbe poi seguito, sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, una dotta relazione dell'onorevole Bertolini accennava, senza fare la concreta proposta, i motivi che avrebbero reso preferibile la rinnovazione integrale dei Consigli ogni cinque anni.

Io credo che l'attuale sistema non abbia raggiunto gli scopi per cui fu introdotto, principalmente quello che ad ogni biennio nei Consigli dei comuni e delle provincie possano entrare nuovi elementi vivificatori. L'esperienza ammaestra; infatti o vengono rieletti gli stessi consiglieri che scadono di carica, e la vivificazione non avviene; oppure entra a far parte del Consiglio, per l'ultima elezione, una schiera di nuovi consiglieri, che dimostra venuta meno da parte del corpo elettorale la fiducia negli amministratori rimasti in ufficio; e la stessa dignità, lo stesso decoro di questi, quando anche sia mantenuta la maggioranza nel seno del Consiglio della provincia, o del comune, specialmente dei comuni maggiori, li determina a rassegnare le proprie dimissioni, affinché sia nuovamente sentito il voto del corpo elettorale; ed in tal guisa si ha l'intervallo, poco gradito e discretamente costoso, di un commissario prefettizio, quando non sia il caso del commissario regio, che dura in carica un periodo ancora più lungo.

Non è certamente nella occasione del tema odierno, che si debba trattare a fondo l'argomento da me toccato e che si debba vedere qual sia il preferibile fra i sistemi di rinnovazione dei Consigli provinciali e comunali. Ho creduto però di affermare, per conto mio, che questo disegno di legge, il quale attiene ad un punto affatto secondario, riguarda lo stato attuale della legislazione e non ha da impedire la maggiore indagine alla quale ho accennato; indagine che spero condurrà al partito accolto dal Presidente del Consiglio nel 1893, poi propugnato anche dall'onor. Bertolini, e che ha avuto favorevole il voto dell'Associazione dei comuni italiani nel congresso del 1906.

E pertanto io spero che non si debba dire: si abbandoni, o, ciò che presso a poco equivale, si rimandi *sine die* questa questione, la quale, come tutte quelle sostanziali, che attengono alla vita degli enti locali, ha una importanza veramente grande.

E, poichè un nesso fra il disegno di legge in esame e la legislazione che regge le provincie e i comuni evidentemente è innegabile, mi consenta il Senato che io esprima modestamente due desideri.

Uno è, che venga più presto che sia possibile abolito, o almeno sostanzialmente modificato, l'art. 307 del nuovo testo unico di questo anno.

È noto al Senato che questo articolo, riproducendo un testo di legge precedente, divieta ai comuni e alle provincie, i cui bilanci eccedano il limite legale della sovraimposta, di deliberare nuove spese facoltative ed impone, per il mantenimento delle spese facoltative che figuravano nei bilanci del 1894, che esse abbiano determinati requisiti. Ed è noto, non soltanto al Senato ma a tutta l'Italia, che questa disposizione è la più generalmente, la più costantemente e la più necessariamente violata, imperocchè non è possibile che la vita dei comuni e delle provincie, specialmente dei comuni maggiori, si arresti a quello che essa era nell'anno 1894. Così vediamo che Giunte provinciali amministrative devono chiudere gli occhi alla luce del sole per lasciare passare delle spese che di facoltativo hanno il nome, ma che per la vita rigogliosa dei grandi comuni d'Italia rispondono a necessità ineluttabili, mentre il mettersi in contrasto con ciò che, se anche

non fosse assoluta necessità, è imperiosamente imposto, si ravvisa universalmente cosa ben poco opportuna.

Se occorre infrenare taluni corpi deliberanti, le cui determinazioni non corrispondano alla potenzialità degli enti locali, o non soddisfino a vere e proprie necessità, allora si studino nuovi temperamenti, i quali concilino l'andamento normale dei pubblici servizi, il progresso che dappertutto va segnando nuovi passi, esplicazione delle funzioni dei comuni, colla vigile osservanza della legge, la quale noi tutti vogliamo rispettata ed applicata.

L'altro desiderio che mi permetto di esprimere rispecchia anch'esso un deliberato della Associazione dei comuni italiani; la quale, in più occasioni, del tema di cui parlo si è occupata con grande amore. Intendo parlare della tutela degli enti locali.

La provvidenza della legge fa sì che siano messi a pari passo i maggiori e i minori enti; che a rigide norme di tutela siano assoggettati i più grandi centri d'Italia e i minori comunelli delle nostre campagne.

Ora io non dirò che dappertutto in Italia siasi raggiunto quel grado di alta civiltà, quel sentimento di devozione al dovere, quel rispetto alla legge, in ogni occasione, che valgano a rendere degni tutti i comuni di una larga autonomia. Ma credo di non errare, affermando che di provvedimenti opprimenti, inceppanti, non hanno bisogno i maggiori centri d'Italia; ed io mi permetto di raccomandare all'alta competenza, che tutti riconosciamo, del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di voler riassumere in esame questo gravissimo argomento, e di vedere se, e in quali limiti, i voti dei comuni, almeno dei maggiori comuni, possono essere appagati.

Sarà un giorno di grande compiacenza, per i comuni più ragguardevoli d'Italia, quello in cui potrà campeggiare nel loro stemma quel motto che si legge nello stemma della dotta Bologna: « Libertas ». E tutti i comuni, i quali potranno ottenere questa maggiore larghezza di movimento, questa maggiore elasticità nella loro azione, non mancheranno di restar sempre rispettosi alla legge, perchè intendiamo tutti che « sub lege libertas ». Non giova inceppare, rendere difficile l'azione dei grandi centri, la vita di quei comuni, dove le maggiori e mi-

gliori attività si esplicano per la grandezza della patria; non giova ad essi una tutela che, se nella parte governativa rispecchia alti intendimenti, non è sempre allo stesso fine rivolta nella parte elettiva. L'attuale stato di cose è tale da richiamare l'attenzione del legislatore illuminato e del potere esecutivo, che della vita dei comuni sa la grande importanza per il bene pubblico.

Con queste modeste osservazioni dichiaro che darò il mio voto favorevole al progetto di legge in esame.

Non ho poi d'uopo d'avvertire, rispetto all'art. 4, che, al richiamo ivi fatto dell'art. 249 dalla legge 4 maggio 1898, va ora sostituito l'art. 268 del testo unico del 21 maggio di quest'anno, stato pubblicato nell'intervallo tra la presentazione al Senato del disegno di legge e la seduta odierna in cui noi lo discutiamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col ringraziare il senatore Levi-Civita della dichiarazione da lui fatta di approvare il presente disegno di legge, il quale non pretende in alcun modo di risolvere la questione essenziale del nostro ordinamento comunale e provinciale, ma unicamente di provvedere all'inconveniente pratico che si verificava, ogniquale volta, per lo scioglimento di un Consiglio provinciale o comunale, si mutava l'anno delle elezioni, cosicchè, invece di avere che gli elettori fossero convocati contemporaneamente, come nei casi ordinari, a votare per le elezioni comunali e provinciali, si doveva convocarli due volte separatamente per le elezioni comunali e le provinciali. E siccome in Italia alle elezioni provinciali si dà generalmente troppo poca importanza, ne conseguiva che nelle elezioni dei consiglieri provinciali, quando non erano in unione a quelle dei consiglieri comunali, pochissimi elettori intervenivano alle urne.

Ciò premesso, vengo a rispondere brevemente alle osservazioni importantissime che, riguardo al nostro ordinamento comunale e provinciale, ha fatto il senatore Levi-Civita.

Egli ha cominciato a trattare la questione, se convenga fare la elezione dei Consigli comunali parzialmente, oppure se convenga me-

glio il sistema di fare, in determinati periodi, le elezioni generali di tutti i consiglieri assegnati ai comuni.

Qui v'è tutta una storia della nostra legislazione. Per molti anni si rinnovarono i Consigli comunali in ragione di un quinto per ciascun anno. La pratica dimostrò che in molti comuni, specialmente dove i partiti locali sono nemici gli uni degli altri, con questo sistema si raggiungeva il fine di non veder mai terminate le lotte, perchè si cominciava a lottare per sei mesi, per preparare l'elezione; appena terminate le elezioni parziali, cominciava tutto un lavoro per preparare la battaglia dell'anno appresso. Il perpetuarsi nei comuni questa lotta continua produceva gravi inconvenienti, turbava la vita amministrativa dei comuni, e fu allora che si mutò sistema, e si stabilì che i Consigli comunali si rinnovassero ogni tre anni per metà. Ma si cadde in un altro inconveniente, e cioè che, prevalendo alternativamente un partito all'altro, il comune si trovava diviso in due parti perfettamente eguali.

Se nella rinnovazione della prima metà aveva vinto un partito e poi in quella della seconda il partito opposto, il comune si trovava composto di due parti uguali, appartenenti a partiti diversi, e quindi resa impossibile la vita del comune, ne scaturiva la necessità di scioglimenti numerosissimi, unicamente per questa ragione. Allora fu che io stesso proposi un disegno di legge per trovar modo di evitare questo inconveniente, e si addivenne al sistema che è attualmente in vigore, e che è quello di rinnovare il Consiglio comunale per un terzo ogni biennio. Così quando avviene la rielezione di un terzo, dei consiglieri assegnati al comune, non se ne modifica profondamente la composizione, resta sempre possibile la vita di esso, giacchè l'altra elezione se determina la vittoria di un altro partito, determina anche la maggioranza che può governare.

Dice il senatore Levi che egli preferisce il sistema della rinnovazione totale. Ora che io non abbia dei preconcetti in proposito basta a dimostrarlo il fatto citato dal senatore Levi, e cioè che nel 1893 io avevo presentato un disegno di legge, informato appunto a questo concetto, ma non devo negare che questo ebbe a trovare resistenza gravissima, perchè va contro tutta la tradizione italiana.

Presso noi è sempre stato accolto il principio che i corpi amministrativi, a differenza dei corpi politici, sia bene che conservino la tradizione dell'Amministrazione.

Il concetto del senatore Levi-Civita non incontra ostacoli in quei comuni, nei quali vi sono partiti nettamente determinati, partiti che molte volte, egli lo sa più di noi, sono tanto amministrativi quanto politici: in essi si può benissimo adottare questo sistema, per evitare l'inconveniente da lui lamentato, e cioè che non si consideri come voto di sfiducia a tutta l'Amministrazione il fatto che in una elezione parziale sia stata mutata una parte dei consiglieri comunali. Ma nella grande maggioranza dei comuni italiani questi partiti così organizzati non si verificano; quasi sempre, invece, si tratta di comuni che si occupano puramente e semplicemente di cose amministrative locali, e dove non è bene forse mutare interamente il corpo degli amministratori.

Ma, premessa questa osservazione, per dimostrare che la questione non è così semplice da raccogliere il consenso unanime in un senso o nell'altro, non mi rifiuto di riesaminare la questione stessa per stabilire quali siano le condizioni di fatto della maggioranza dei comuni d'Italia; perchè leggi di tal natura non possono uniformarsi a principii teorici preordinati, ma è necessario farle in modo che corrispondano realmente alle necessità della maggioranza dei comuni stessi.

Ripeto, non ho preconcetto alcuno contro il sistema della rinnovazione totale, e non ho alcuna difficoltà di riesaminare questo problema per il giorno in cui si debba venire a delle modificazioni più sostanziali della nostra legge comunale e provinciale.

E vengo agli altri due desideri che l'egregio senatore Civita ha manifestato. Egli vorrebbe che fosse abolito, o modificato sostanzialmente, l'art. 307 del testo unico della legge comunale e provinciale, il quale vieta ai comuni che eccedono la misura normale delle sovraimposte di deliberare nuove spese facoltative. Egli osserva che questa è una disposizione di legge la quale frequentemente viene, per delle vere necessità, violata; però egli riconosce che qualche freno bisogna pur porlo, e se avesse occasione (come la ho per necessità del mio ufficio io) di vedere che razza di spese votano i comuni

che eccedono già enormemente la misura legale della sovrainposta, si persuaderebbe che la libertà di deliberare spese facoltative, quando siano in quelle condizioni, è assolutamente inammissibile. Anzi ho constatato con grande dolore questo fatto: che i comuni più dissestati sono quelli che votano allegramente spese di ogni genere...

Voci. È verissimo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... perchè partono dal concetto che qualcuno dovrà finire col provvedervi: e ricorrono poi (come mi suggerisce il mio collega del Tesoro) alla Cassa dei depositi e prestiti per far debiti. Il giorno in cui il comune non potrà più andare innanzi, pensano che qualche provvedimento legislativo eccezionale verrà a loro favore. Ora io ritengo che un freno sia assolutamente indispensabile, ed un freno forte. E quale può essere questo freno? La responsabilità personale degli amministratori è un concetto, che è stato espresso molte volte, ma che non è stato mai possibile di applicare, perchè il consigliere comunale che presta gratuitamente la sua opera se avesse innanzi a sé l'eventualità di dover pagare del suo qualche migliaio di lire, non vorrebbe certo essere più eletto, e si finirebbe così per non trovare più consiglieri comunali se non fra i nullatenenti. Quale altro freno si potrebbe trovare? Nei bilanci provinciali è l'Amministrazione centrale che esamina se le spese facoltative votate dai rispettivi Consigli abbiano realmente una seria ragione d'interesse pubblico, ed in quei casi si consente all'eccezionale deroga della severa disposizione di legge. Nell'esame dei bilanci comunali, invece, la Giunta provinciale amministrativa finge qualche volta di credere obbligatoria una spesa che non è tale. Ciò è certo un inconveniente, ma finchè non si sarà trovato un altro freno (ed io vorrei che fosse ancora più rigido) non mi sentirei il coraggio di togliere anche questo.

Il senatore Levi-Civita ha la fortuna di appartenere ad una provincia in cui le amministrazioni comunali procedono bene: egli lo sa meglio di me. Colà effettivamente è molto raro il caso che un Consiglio comunale voti delle spese che non siano pel vero interesse dei cittadini, ma purtroppo tutta l'Italia non è la città di Padova. Come ministro dell'interno, ho

avuto infatti spesso a constatare come in moltissime parti d'Italia, quasi senza eccezione si verifica questo gravissimo inconveniente; e cioè, che quando si è arrivati ad un considerevole limite di aggravio di sovrainposta, invece di sentire il dovere di fermarsi, viene la tendenza ad eccedere anche più largamente. (*Approvazioni*). Ripeto che io studierò se si possa trovare a ciò un altro freno, ma non mi sentirei nè di togliere, nè di rallentare, questo che ora esiste, finchè un altro mezzo d'impedire lo sperpero non sia stato trovato.

Il secondo desiderio espresso dall'onorevole senatore Levi-Civita riguarda la tutela degli enti locali. Egli ha sollevato una grande questione; egli dice che non trova logico che siano trattati alla stessa stregua tanto i grandi che i piccoli comuni, muovendo egli dal concetto che il comune di maggiore importanza sia, per regola generale, meglio amministrato del comune meno importante. Ma io lo pregherei di esaminare il bilancio dello Stato, per vedere se siano i primi o i secondi quelli che abbiano richiesto allo Stato, che assumesse maggiori oneri a loro beneficio, per evitarne il fallimento: egli troverà indubbiamente registrate nel bilancio dello Stato delle grandi somme a beneficio dei comuni maggiori, anzi di quelli d'importanza primaria, e non troverà invece nulla per i comuni piccoli. La distinzione adunque tra comuni maggiori e minori non corrisponderebbe al concetto cui si riferisce il senatore Levi-Civita. Io trovo che si dovrebbe, se mai, rallentare od estendere la tutela non a favore del più grosso o del più piccolo, ma a favore del comune meglio o peggio amministrato. Io capirei che si diminuisse di molto la tutela per i comuni che non abbiano debiti, non abbiano disavanzo od eccedenze di sovrimposte: date queste condizioni di fatto, troverei giusto che la legge lasciasse loro una grande libertà d'azione; ma, quando noi vediamo che alcuni tra i grandi comuni d'Italia sono precisamente quelli che hanno bisogno dell'intervento quasi periodico dello Stato per impedirne il fallimento, francamente dichiaro che non mi sentirei di stabilire come norma che il comune maggiore, il quale è quello che rappresenta anche una somma più grande d'interessi particolari, abbia la piena ed assoluta libertà di amministrare bene o male, a piacer suo.

Se fosse stato praticamente possibile quel principio della responsabilità degli amministratori, di cui ho parlato poco fa, un freno si sarebbe potuto trovare più facilmente, lo riconosco, nei grandi centri, dove gli amministratori appartengono a classi più alte, più agiate, più colte.

Ma anche lì, nei grandi centri, io credo, ed il senatore Levi-Civita deve riconoscerlo, che a voler sancire la responsabilità pecuniaria personale, si andrebbe incontro all'impossibilità di trovare persone che assumessero tali gratuiti uffici, e ciò a prescindere che si tratterebbe di responsabilità per somme così enormi, che nessuno potrebbe ammettere che si possano addossare al patrimonio di un privato.

Io prendo adunque impegno soltanto di esaminare se sia possibile di trovare un mezzo per distinguere tra i comuni bene e quelli male amministrati, al fine di dare una maggiore libertà a quei comuni, che, bene amministrando la cosa pubblica, abbiano dimostrato di essere degni d'una maggiore fiducia. (*Approvazioni vivissime*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Levi-Civita.

**LEVI-CIVITA.** Io ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle dichiarazioni fatte, nelle quali egli ha riaffermato quell'alta sua competenza che tutti noi gli riconosciamo.

Io lo ringrazio di aver preso impegno di riesaminare la questione intorno al più provvido modo della ricostituzione dei Consigli dei comuni e delle provincie. Egli ha affermato che non ha preconcetti.

Io ritengo che un'indagine nuova recata sull'argomento, dovrà portare a concludere che, se nessun sistema è privo di inconvenienti, quello che presenta inconvenienti minori è il sistema della rinnovazione integrale dei Consigli dei comuni e delle provincie in un dato periodo di tempo; perocchè soltanto con un periodo di tempo non brevissimo è dato modo agli amministratori d'impadronirsi di tutto ciò che si attiene alla direzione dell'ente locale, è data ad essi la possibilità di studiare e di svolgere un programma armonico, mentre il periodo biennale o triennale è assolutamente insufficiente all'uopo.

E, se è vero che lo scopo del legislatore, nel fissare la rinnovazione parziale di un terzo ad

ogni biennio, fu quello di dare maggiore stabilità ai Consigli degli enti locali, per modo che non si sposti la maggioranza, come avveniva allorché la rinnovazione era della metà (come avvertì benissimo l'onorevole Presidente del Consiglio); e, se è vero che colla rinnovazione a metà, nel caso che in una elezione parziale fosse vittorioso il partito avverso all'Amministrazione, si aveva un Consiglio costituito dai rappresentanti in egual numero di due opposte tendenze, e si rendeva così necessario lo scioglimento del Consiglio, avviene però lo stesso colla rinnovazione per terzo, in quanto che, sebbene rimanga in carica una maggioranza corrispondente ai due terzi, quando prevale nel corpo elettorale la corrente contraria all'Amministrazione, la dimissione nei consiglieri in carica è quasi sempre necessaria; almeno questo è sempre avvenuto nei grandi comuni durante il breve periodo che vige questo sistema.

Io ringrazio il Presidente del Consiglio della cortesia con la quale ha risposto a quanto ho detto sulle spese facoltative. Per queste siamo tutti d'accordo che occorrono freni.

Nessuno disconosce che comuni, anche cospicui, abbiano mandato a rotoli la propria finanza per imprevidenza o per aver intrapreso opere sproporzionate alle risorse del comune. Ma la mente altissima del ministro dell'interno certamente troverà temperamenti e rimedi, per ovviare ad una disposizione la quale per necessità di cose non può essere osservata ed applicata. Perchè l'osservanza della legge deve essere il primo elemento che tutti dobbiamo curare; le leggi sono fatte appunto per essere osservate ed applicate.

Quanto all'istituto di tutela, io non farò certamente una affermazione qualsiasi, la quale contraddica alla verità delle cose accennate dall'onorevole Presidente del Consiglio; ma non tralascierò altresì dal ripregarlo a voler riesaminare l'importante argomento, come egli ha accennato d'essere disposto a fare.

L'attuale sistema di tutela è veramente incepante, ed in ciò è concorde il giudizio dei rappresentanti dei comuni italiani, i quali non sono tutti ispirati da identiche tendenze amministrative, ma pur tutti sono unanimi nel desiderio che sia radicalmente mutato il sistema attuale. Voglia vedere l'onorevole Presidente

del Consiglio se provvedimenti diversi da quelli odierni non possano arrivare a quel risultato che è nello scopo di chi legifera: vale a dire di preservare il buon governo della cosa locale, di evitare la violazione delle leggi e di fare in modo pure che i comuni, dove ferve la vita nazionale nel modo più intenso, non debbano essere astretti da pratiche lunghe, noiose, inceppanti, oppressive, come generalmente oggi avviene.

Con queste raccomandazioni e con questi ringraziamenti, io esprimo una volta ancora la fiducia che la legislazione che regge la vita degli enti locali sia fatta tale da soddisfare i voti degli amministratori di tutta l'Italia.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Darò voto favorevole a questo disegno di legge; ma prima desidererei dalla gentilezza del Presidente del Consiglio uno schiarimento.

In forza della vigente legge comunale e provinciale, quando il numero dei rappresentanti di un mandamento nel Consiglio provinciale viene, per una causa qualsiasi, a mancare in una certa proporzione, non si aspetta la fine del biennio per la elezione degli altri consiglieri in surrogazione, ma si procede subito, nel termine di tre mesi.

Ed è giusto non lasciare un mandamento senza la sua proporzionale rappresentanza tagliata dalla legge.

Che cosa accadrà dopo che avremo votato questo disegno di legge? Si aspetterà per eleggere i consiglieri provinciali il turno delle elezioni comunali o si procederà ad elezioni separate, malgrado il disposto della nuova legge, che le vuole fatte contemporaneamente?

Nella prima ipotesi si offenderebbe il diritto dei cittadini, i quali dovrebbero aspettare maggior tempo e rimanere senza la loro rappresentanza nel numero di legge.

È utile che il Presidente del Consiglio dica il suo pensiero per maggior chiarezza della legge che discutiamo.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho sentito le osservazioni su questo disegno di legge del collega Levi-Civita, fatte con quella acutezza che gli è propria ed anche accompagnate da quell'esperienza che

gli viene dall'essere fra l'altro sindaco di una grande città da molto tempo.

Nonostante queste, io lo voterò volentieri per gli argomenti validissimi, che ha portato in sua difesa il Presidente del Consiglio, perchè a me pare che se si verificano gl'inconvenienti accennati, pure contro questi inconvenienti sta una difesa esauriente.

Infatti, se per avventura il terzo dei consiglieri nominati nelle elezioni parziali è contrario alla maggioranza, vuol dire che si è cambiato lo spirito pubblico nel paese e che quindi la maggioranza dei consiglieri non rappresenta più quella degli elettori e si deve per forza andare alle elezioni generali venendo con ciò alla conclusione che il collega Levi-Civita desidera, vale a dire al rinnovamento completo dei rappresentanti del comune.

E, poichè siamo in argomento di amministrazioni locali, e l'onor. Levi-Civita ha voluto allargare un po' la discussione e parlare anche della tutela dei comuni, io mi permetto di pregare l'onorevole Presidente del Consiglio, che con tanto valore regge anche il Ministero dell'interno, di voler prendere in considerazione un'altra osservazione che credo opportuno di fare riguardo alla Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta provinciale amministrativa, come il Senato sa, è composta di tre elementi governativi e di quattro elettivi. Ora avviene che i quattro elementi elettivi sono nominati senza rispettare la rappresentanza della minoranza e per ciò accade spesso che essi quando si presentano deliberazioni dei comuni che devono essere approvate, se urtano le aspirazioni loro di partito le disapprovano con facilità grandissima, nè ciò può essere temperato dal fatto della presenza della rappresentanza governativa perchè essa si trova in minoranza.

Io crederei quindi conveniente che la Giunta provinciale amministrativa venisse nominata con la rappresentanza della minoranza. Allora la giustizia potrebbe trionfare.

Allorquando la maggioranza rappresentante pure la maggioranza del Consiglio provinciale avesse ragione, il rappresentante della minoranza non potrebbe, anche volendolo, opporsi efficacemente all'approvazione delle proposte fatte. Negli altri casi invece se, per spirito di partito, il giusto fosse contrastato dai tre ele

menti elettivi nominati dalla maggioranza del Consiglio provinciale sarebbe tutelato lo stesso perchè i tre elementi governativi indipendenti si unirebbero al rappresentante della minoranza.

Io pregherei quindi l'onorevole Presidente del Consiglio, se non avesse valide ragioni in contrario alla mia proposta, ragioni che io sarò ben felice di sentire, di prendere in considerazione la raccomandazione che io gli faccio, e volerla studiare per risolverla nel modo più opportuno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Vischi ha posto questo quesito, e cioè se per effetto delle disposizioni di legge in esame non si possa più procedere al completamento del Consiglio provinciale, quando i suoi membri siano ridotti in quella proporzione, per effetto della quale la legge richiede le elezioni parziali.

Io rispondo nettamente che nulla è innovato. Invero la prima parte dell'art. 1° dispone chiaramente che:

« Quando per l'avvenuta rinnovazione totale d'un Consiglio comunale o provinciale le elezioni comunali e provinciali non abbiano luogo nello stesso anno, la prima rinnovazione parziale del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale sarà prorogata di un anno allo scopo che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente ».

Ora qui non si è voluto disciplinare se non il caso in cui la diversità del periodo di tempo in cui dovrebbero aver luogo le elezioni comunali e quelle provinciali dipenda dalla rinnovazione totale di un Consiglio comunale o provinciale.

L'altra ipotesi, fatta dall'onor. Vischi, non è contemplata dal presente disegno di legge, ed era anche logico che non lo fosse per le ragioni dette dall'onor. Vischi, e cioè che non converrebbe mantenere una parte della provincia, senza rappresentanza, per un lungo periodo di tempo.

Credo con ciò di aver tolto di mezzo il dubbio dell'onor. Vischi. Del resto egli molto probabilmente partì da un ragionamento che io avevo fatto.

Io avevo detto che la legge in esame aveva

per iscopo principale di togliere l'inconveniente, di avere in alcuni comuni (e cioè in quelli in cui la rinnovazione totale avvenisse all'infuori del periodo ordinario), un periodo diverso per le elezioni comunali e per quelle provinciali. L'onor. Vischi ha voluto osservare che qualche rinnovazione del Consiglio provinciale continuerà tuttavia a cadere in periodo diverso dell'ordinario.

E questo è vero; ma ciò non toglie che con questa legge noi eliminiamo gli inconvenienti più gravi.

E vengo alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Bettoni.

Egli osserva: nella Giunta provinciale amministrativa vi sono tre membri governativi (e di questi egli non si occupa), e quattro membri elettivi: questi ultimi sono eletti sempre dalla maggioranza, in modo che nella Giunta provinciale amministrativa non vi è rappresentanza della minoranza. Il senatore Bettoni ritiene che questo sia un grave inconveniente.

Ma io gli devo fare osservare che la Giunta provinciale amministrativa si occupa principalmente degli affari dei comuni. Ora l'ipotesi che proprio un Consiglio provinciale e tutti i Consigli comunali siano divisi nettamente in due partiti, è un'ipotesi così ardita che credo non si verifichi in alcuna provincia d'Italia. Non so se ciò accada nella provincia cui appartiene l'onor. Bettoni, ma io non conosco altra provincia in cui i partiti dei Consigli comunali si riproducano nel seno del Consiglio provinciale, in modo che l'eletto della maggioranza di questo ultimo debba considerarsi necessariamente il nemico di tutti quei Consigli comunali, dove vi sia la maggioranza di un partito diverso. Questo non l'ho mai riscontrato.

BETTONI. Eppure esiste.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le leggi, onorevole senatore, si fanno per provvedere a ciò che avviene nel maggior numero dei casi; se dovessimo, in vista di un caso rarissimo, modificare tutto il sistema di una nostra legislazione, andremmo incontro a difficoltà insormontabili. Se dovessimo dare alla Giunta provinciale amministrativa la rappresentanza della minoranza, bisognerebbe o ridurre i membri elettivi a tre o portarli a sei. Se li riduciamo a tre, non è

più l'elemento elettivo quello in maggioranza, e mutiamo la base dell'attuale ordinamento; se li portiamo a sei, l'elemento governativo cessa di avere influenza, a meno che non si voglia trasformare la Giunta provinciale in un parlamentino, aumentando anche il numero dei membri governativi. Io credo che sia bene modificare le leggi quando esse non rispondono alle necessità, che si manifestino in proporzione abbastanza vasta, od anche a convenienze, ad utilità, le quali si riferiscano a casi, che si verificano ordinariamente. Ma per un caso così eccezionale come quello accennato dal senatore Bettoni, credo che sarebbe fuor di proposito il modificare sostanzialmente la composizione della Giunta amministrativa, la quale in fondo è un istituto che ha finora abbastanza corrisposto alla fiducia del legislatore.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle risposte datemi. Ma però vorrei chiarire meglio la proposta, che mi son permesso di fare, poichè forse è risultata alquanto imprecisa.

Io non intenderei diminuire il numero dei membri elettivi; avrei proposto soltanto di studiare se convenga che i detti quattro membri debbano esser nominati, tre dalla maggioranza ed uno dalla minoranza. In questo caso la rappresentanza elettiva quanto a numero resterebbe tal quale è attualmente. Su questo punto non vi sarebbe dunque nessun mutamento. Resterebbe lo stesso numero di membri della Giunta amministrativa, cioè quattro elettivi, tre di maggioranza ed uno di minoranza, e tre governativi.

Quanto alla ragione per la quale ho avanzato la proposta in questione, si è perchè gli inconvenienti che derivano dal modo col quale funziona ora la Giunta provinciale amministrativa, non sono casi isolati come il Presidente del Consiglio crede. Forse è inutile intrattenere il Senato in argomento troppo d'interesse locale; ma io credo che se l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà benevolmente posare la sua attenzione per qualche istante su questo oggetto, troverà che esso merita di essere studiato e risolto nel senso da me proposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se permette il senatore Bettoni, farò una sola osservazione sulla proposta da lui fatta.

Egli proporrebbe che l'elemento elettivo fosse composto di tre rappresentanti la maggioranza e di un rappresentante la minoranza. La conseguenza sarebbe questa che l'elemento governativo sarebbe padrone assoluto della situazione, avrebbe sempre con sè almeno uno dei membri elettivi, e costituirebbe così costantemente la maggioranza.

Voci. È vero.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio delle risposte che mi ha dato, e per prenderne atto. Era parso a me e ad altri colleghi verosimile il dubbio da me espresso. E siccome la legge posteriore può avere forza e vigore sulle leggi precedenti, questa, che stiamo per votare, avrebbe potuto dar luogo a qualche inconveniente. Dopo le risposte dell'onorevole Presidente del Consiglio resta dunque chiarito che nessun diritto sancito dalla legge vigente viene abrogato e limitato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Quando per l'avvenuta rinnovazione totale d'un Consiglio comunale o provinciale le elezioni comunali e provinciali non abbiano luogo nello stesso anno, la prima rinnovazione parziale del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale sarà prorogata di un anno allo scopo che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente.

MARIOTTI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Mi sarei volentieri astenuto dal discutere questo disegno di legge, giacchè ho una grande riluttanza a discutere

e modificare con piccoli ritocchi le grandi leggi organiche dello Stato, e specialmente questa che fu faticosamente riordinata or ora in un terzo testo unico; ma in questo articolo primo trovo una disposizione che non comprendo bene; e dovrei, quindi, o proporre un emendamento, o domandare per lo meno degli schiarimenti che giungano a persuadermi della opportunità dell' articolo stesso così come fu redatto.

L' articolo primo dice: « Quando per l'avvenuta rinnovazione totale di un Consiglio comunale o provinciale le elezioni comunali e provinciali non abbiano luogo nello stesso anno, la prima rinnovazione parziale del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale sarà prorogata di un anno allo scopo che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente ».

Io comprendo questa disposizione per ciò che riguarda i Consigli comunali; ma per ciò che riguarda il Consiglio provinciale non mi sembra altrettanto chiara.

In ogni provincia vi sono molti comuni; ed in alcune passano il centinaio. Nella provincia di Como, ad esempio, quando si è fatto il censimento, si avevano cinquecentotto comuni; adesso se ne sono aggiunti tre, e sono cinquecentoundici; altri se ne stanno preparando e saranno presto cinquecentoventi. Io domando: se in uno o due o dieci di questi comuni sieno rimandate le elezioni di un anno, si devono rimandare anche le elezioni del Consiglio provinciale per farle coincidere con quelle di pochi Consigli comunali?

Mi pare, che in questo articolo sieno di troppo le parole « o Consigli provinciali » poiché ritengo non si possano ritardare, o in tutta la provincia, o in alcuni mandamenti, le elezioni provinciali per farle coincidere con quelle di otto o dieci comuni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. L'onor. senatore Mariotti non si è reso esattamente conto del significato preciso dell' articolo primo.

Quest' articolo permette che si ritardi la rinnovazione parziale del Consiglio comunale, quando questo sia stato sciolto, e come egualmente la rinnovazione del Consiglio provin-

ciale, quando se ne sia verificato lo scioglimento. *Singula singulis*, la provincia si riferisce alla provincia, i comuni ai comuni.

Se si scioglie un Consiglio provinciale nel periodo nel quale normalmente non sarebbe avvenuta la rinnovazione parziale, è necessario rimandare questa ad altro anno, perchè coincida col termine normale stabilito per i Consigli provinciali.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI. Con questi schiarimenti si può accettare l' articolo; ma ad ogni modo la sua dizione mi pare molto incerta e confusa.

L' interpretazione autentica che ne ha fatto ora l'onorevole Presidente del Consiglio mi auguro possa togliere in proposito ogni dubbio.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l' articolo 1 del quale si è data lettura.

Coloro che l' approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re potrà per gravi motivi con un decreto Reale prorogare l' applicazione della disposizione contenuta nell' articolo precedente alla seconda rinnovazione parziale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le elezioni parziali comunali e provinciali che dovrebbero aver luogo nel 1909, sono rinviate all' anno 1910, dal quale comincerà a decorrere il periodo biennale per le elezioni successive.

(Approvato).

#### Art. 4.

La proroga di cui all' articolo precedente avrà effetto anche rispetto alla scadenza del sindaco, della Giunta municipale, del presidente della Deputazione provinciale e della Deputazione stessa, nonchè delle Commissioni contemplate dall' articolo 249 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898,

n. 164), modificato dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1904, n. 35.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. In questo articolo quarto bisogna modificare la citazione dell'articolo, che si riferisce al testo unico antico della legge comunale e provinciale, per metterlo in accordo precisamente col nuovo testo unico in data 21 maggio 1908.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Levi-Civita incidentalmente ha accennato a quello che ora ha osservato il senatore Astengo.

Quando questo disegno di legge è stato votato dalla Camera dei deputati, il testo unico portava la data del 4 maggio 1898; ora il testo unico nuovo porta la data del 21 maggio 1908; però l'articolo è testualmente identico, e la sua citazione è regolare, perchè trattasi sempre dell'art. 249.

CIVITA-LEVI. No, è diventato l'art. 268.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nella legge comunale e provinciale antica è l'art. 249.

Voci. Allora bisogna dire: art. 268.

BORGATTA. Bisognerà anche togliere le ultime parole.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Basterà togliere le ultime parole: « modificato dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1904, n. 35 ».

Il testo unico comprende già quest'articolo; quindi bisogna fermarsi lì.

Si deve dire adunque: « nonchè delle Commissioni contemplate dall'art. 268 della legge comunale e provinciale, testo unico, 21 maggio 1908 ».

BORGATTA. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Non c'è dubbio che il Senato accetterà questa modificazione come conseguenza del novello testo unico della legge comunale, ma io chiedo al Presidente nostro e

al Presidente del Consiglio dei ministri se, così modificato nell'ultima parte l'art. 4, questo disegno di legge non dovrà essere ripresentato all'altro ramo del Parlamento. A me pare fuori di dubbio che esso dovrà essere ripresentato alla Camera elettiva.

Voci. Indiscutibilmente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che a stretto diritto, siccome non si modifica altro che una citazione, si potrebbe fare a meno di ripresentare la legge alla Camera dei deputati; ma non ho difficoltà di riproporla all'altro ramo del Parlamento, per evitare qualsiasi possibile controversia, persuasissimo che la Camera, trovandosi innanzi una legge identica a quella votata con la sola correzione di una data (correzione, la quale è stata richiesta dalla circostanza, che dopo il voto della Camera è sopraggiunta una legge con data diversa), l'altro ramo del Parlamento non troverà alcuna difficoltà da opporre. Credo che in questa materia sia bene procedere col massimo scrupolo e regolarità.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 4 nel testo corretto:

#### Art. 4.

La proroga di cui all'articolo precedente avrà effetto anche rispetto alla scadenza del sindaco, della Giunta municipale, del presidente della Deputazione provinciale e della Deputazione stessa, nonchè delle Commissioni contemplate dagli articoli 249 e 268 della legge comunale e provinciale (testo unico, 21 maggio 1908, n. 269).

Pongo ai voti l'art. 4 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Discussione dei disegni di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905 » (Nn. 723-274).**

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione dei progetti di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905 » sui quali è stata fatta un' unica relazione.

Propongo quindi che i due disegni siano discussi contemporaneamente. Se nessuna osservazione in contrario vien fatta, la mia proposta s' intende approvata.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dei due disegni di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. Stampati Nn. 723 e 724).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui disegni di legge testè letti.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Il nostro rendiconto generale consuntivo è un documento importantissimo, di un pregio singolare; esso, nel modo il più evidente e comprensivo, raccoglie sotto l'aspetto finanziario ogni notizia che riguardi la contabilità, la finanza e l'amministrazione.

Per lo studio comparativo che io, per ragioni di ufficio, sono stato in addietro chiamato a fare di questo nostro documento con documenti di simile natura che si trovano negli atti parlamentari e governativi di altri Stati, più lodati per i progressi in ogni genere di amministrazione e di finanza, credo di poter affermare che nessuno Stato, a cominciare dai più celebri, per esempio, la Francia, il Belgio, la Germania, l'Inghilterra, ha un documento nel suo complesso paragonabile a quello che noi conosciamo sotto il titolo di conto generale consuntivo, nel quale ognuno, portando un attento esame, può raccogliere distintamente tutto ciò che riguarda sia la competenza, sia i residui, sia le previsioni, sia gli accertamenti, sia il movimento di cassa ed anche le eccedenze di impegni, che si possono essere manifestati.

E questo mirabile documento, per una disposizione di legge, la quale può essere eseguita soltanto per virtù di grande operosità e diligenza coordinate ad un fine dall'amministrazione finanziaria, deve essere preparato non più tardi del quinto mese dopo la chiusura dell'esercizio. È un lavoro vasto ed ingente, al quale partecipa in ultimo grado la Corte dei conti, che deve farne il riscontro e la parificazione colle proprie scritture.

È un lavoro il quale da solo attesterebbe della grande virtù che è nelle nostre Amministrazioni e nei modesti impiegati, i quali, colla loro opera indefessa assecondano le idee e l'indirizzo dei loro capi, per potere in così breve tempo completare questo documento, il quale viene sottoposto al Parlamento in un termine così breve, che io credo debba agli stranieri versati in queste materie essere cagione di meraviglia.

Ma se la virtù dell'Amministrazione, secondata dalla Corte dei conti, riesce ad avere nel termine di cinque mesi il ponderoso documento, il quale, nel concetto della legge sull'amministrazione e la contabilità, dovrebbe essere indice e norma per la legge di assestamento dell'esercizio successivo, non rare volte si arretrava in Parlamento; onde un' opera, la quale con mirabile sforzo fu condotta a termine, e che deve corrispondere a un concetto ideale della legge, nella successione logica dei fondamentali documenti finanziari, se non rimane al tutto priva di interesse, arreca minore utilità di quella che avrebbe se fosse esaminata in tempo opportuno.

Per esempio: noi abbiamo ora due progetti di legge per approvare i resoconti del 1903-904 e 1904-905. Ma il resoconto del 1903 e 1904 doveva essere approvato prima dell'assestamento 1904-905, e così quello del 1904-905 prima dell'assestamento 1905-906.

Alla Commissione di finanze sarebbe impossibile fare in questo argomento una proposta concreta e pratica: ma le sia lecito di esprimere un voto, ed è questo: che non accada che si debba passare ad una nuova legislatura con dei conti consuntivi di esercizi chiusi da due o tre anni, che aspettino ancora l'approvazione.

Io rivolgo questa preghiera all'onor. ministro del tesoro ed all'onor. Presidente del Con-

siglio, in nome della Commissione di finanze, pregandoli a far sì che nel non lontano evento di una nuova legislatura, niun conto consuntivo, che riguardi una legislatura chiusa, debba aspettare l'approvazione del Parlamento; ed affinché questo avvenga dovrà usare il Governo di tutta la sua influenza, perchè il Parlamento sia diligente quanto o poco meno di quello che fu diligente l'Amministrazione nel compilare, produrre e presentare l'importante documento; il cui esame importa studio ed opera incomparabilmente minore di quel che occorre alla sua formazione. Spero che questa espressione di desiderio, ispirato al proposito di vedere che i tre documenti fondamentali relativi al bilancio si succedano nei termini voluti dalla legge, e coordinati ad un giusto concetto ideale e pratico, abbia da parte del Governo benevola adesione.

A noi poi è gratissimo di potere constatare che i due resoconti non offrono oggetto di critica o di obiezione, anzi presentano dei risultati veramente soddisfacenti, i quali sono messi in luce anche nella concisa, ma evidente relazione che a nome della Commissione di finanze è stata dall'onor. Roux presentata.

Ma, poichè la Commissione di finanze riconosce degni di lode questi documenti, e si compiace nella lode dovuta all'Amministrazione per la sua sagacia e la diligenza nel compiere un'opera così ardua e difficile, si è consentito di fare una semplice osservazione, che può parere una pedanteria; ma, ancorchè si tratti di una semplice imperfezione di linguaggio, trattandosi di documenti che emanano dal Ministero del tesoro e che passano sotto gli occhi della Giunta generale del bilancio della Camera e della Commissione di finanze in Senato, le osservazioni che riguardano la legge e il regolamento di contabilità, col desiderio che tutti i documenti finanziari trovino esatto riscontro in essi, non sono trascurabili, anzi sono nella loro essenza intrinseca o formale e nel loro intento plausibili.

Ora in questi conti consuntivi e specialmente nella loro Nota preliminare, c'è una rubrica apposita intitolata *previsioni definitive* dopo l'assestamento del bilancio. Ma previsione definitiva dopo l'assestamento che cosa vuol dire? Può essere rimasta nell'Amministrazione una certa idea di previsione definitiva, riferen-

dosi alla primitiva legge di contabilità, la quale prescriveva appunto che al bilancio di prima previsione succedesse un bilancio di previsione definitiva; ma oggi non abbiamo bilancio di previsione definitiva, abbiamo il bilancio di previsione e poi l'assestamento del bilancio; dopo questo non c'è altra previsione.

Dopo l'assestamento vi possono essere, ed anzi si può dire vi sono sempre, dei provvedimenti legislativi, i quali rendono instabile, come dice l'onorevole relatore nella sua relazione, la entrata e la spesa in relazione all'assestamento; ma questa è una risultanza di fatto, la quale non ha a che vedere con la previsione.

Se vogliamo usare un linguaggio corrispondente alla legge di contabilità ed al suo regolamento dobbiamo evitare questa locuzione di previsione definitiva. Indubbiamente può essere utile il far risultare e mettere in evidenza le conseguenze delle leggi nuove e di altri provvedimenti, i quali ebbero od avranno una influenza nell'accertamento e nella situazione definitiva del bilancio. Queste leggi nuove hanno influenza sui risultati dell'esercizio; se ne vedono gli effetti in consuntivo, ma non modificano la previsione, onde nella rubrica speciale, le parole « previsioni definitive », ad avviso della Commissione di finanze sono improprie; non devono venire dal Ministero del tesoro, nè possono dalla Commissione di finanze lasciarsi passare senza qualche avvertenza.

In fondo questa osservazione ha un valore meramente teoretico; ma non è una mera questione di forma e la Commissione di finanze sarà lieta se l'onorevole ministro del tesoro vorrà prenderla adesivamente in considerazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io debbo anzitutto esprimere la mia gratitudine alla Commissione di finanze, all'illustre suo presidente e al chiaro suo relatore, per le cose contenute nella relazione a stampa e per quelle che sono state dette oggi, con autorità pari alla competenza, dall'onor. senatore Finali.

Particolarmente debbo ringraziare il Presidente della Commissione di finanze per la somma benevolenza con la quale ha pronunciato un elogio del « Rendiconto consuntivo dello

Stato », così per il contenuto e per la forma, come per la sollecita sua presentazione al Parlamento. È un elogio che costituisce un prezioso premio e incoraggiamento alla Corte dei conti, alla Ragioneria generale dello Stato ed al ministro del tesoro, che devono insieme operare per portare a termine così importante lavoro, poco tempo dopo la chiusura dell'esercizio, e cioè entro il novembre.

L'onorevole senatore Finali ha trattato poi un'altra questione, che ha chiamata teoretica: egli ha trovato meno propria una locuzione che viene usata nella nota preliminare del conto consuntivo, dove si aggiungono, alle cifre dello stato di previsione rettificata dall'assestamento del bilancio, gli effetti delle leggi e dei decreti che sono venuti dopo l'assestamento.

Io sono lieto di aver udito dal mio maestro che, sostanzialmente, egli riconosce l'utilità di codesta aggiunta, e cioè, che convenga porre di fronte alle cifre degli accertamenti definitivi le rispettive somme delle previsioni e dell'assestamento e delle variazioni conseguenti da leggi e decreti posteriori. Non ho poi difficoltà a consentire con lui che, per una maggiore proprietà di linguaggio, si abbia ad usare una nuova formula nei sensi indicati, invece di quella che ora si usa dire « previsione definitiva ».

Un'altra risposta devo alle cortesi domande fatte dall'onor. senatore Finali. Egli ha espresso il desiderio che sia con maggiore sollecitudine approvato il conto consuntivo. Io non posso che condividere questo desiderio: ne apprezzo tutta l'importanza, posso anzi dichiarare che da parte del Ministero del tesoro non si frappongono indugi nel rispondere ai quesiti, nel dare ogni spiegazione alle due Camere legislative, per porle in grado di pronunziare il loro giudizio sui conti consuntivi. E posso altresì aggiungere che, per quanto spetta al Ministro del tesoro e al Governo, non si mancherà di cooperare allo intento desiderato dall'onor. senatore Finali, di veder seguire al più presto possibile l'esame e le discussioni sul conto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato.

Ora mi rimane un altro, il maggiore debito di gratitudine verso la Commissione di finanze. L'illustre presidente e il chiaro relatore hanno messo in luce i buoni risultati dei

due conti finanziari da essi esaminati, per gli esercizi 1903-904 e 1904-905. L'onorevole relatore ha soggiunto che risultati anche più splendidi e avanzi assai più cospicui vennero recati dagli altri due conti consuntivi 1905-906 e 1906-907, che stanno davanti all'altro ramo del Parlamento. Ma oggi, forse, il Senato non sgradirà di sapere quale sia il risultato anche del conto consuntivo ultimo 1907-908, che oggi stesso, 30 novembre, ho presentato, come di dovere, alla Camera elettiva.

Quando, nel giugno scorso, io ebbi l'onore di parlare in quest'aula intorno all'assestamento del bilancio 1907-908, accennavo prudentemente che potevasi attendere un qualche avanzo ulteriore, pur dopo di aver prelevato dall'attivo i mezzi per far fronte alle nuove spese di 26,000,000 per bisogni straordinari militari, e di altri 7,000,000 per il *deficit* nel conto corrente delle masse del R. esercito col Tesoro.

Accennavo che si poteva tuttavia sperare un ulteriore avanzo, senza poter indicarne l'ammontare per una ragione evidente: perchè allora non si potevano apprezzare i risultati di parecchie partite rilevanti. Non prima della fine di ottobre è dato conoscere se e quali economie si ottengano nelle spese degli undici Ministeri, nè i prodotti delle così dette *entrate minori*, piccoli rivoli che insieme raccolti costituiscono pure somme assai riguardevoli. Nè si potevano prevedere prima del novembre i risultati della gestione dei residui, e ancor meno quelli dell'azienda ferroviaria.

Fortunatamente, dall'insieme di queste quattro partite venne un risultato assai favorevole, al di là di quello che si poteva sperare. Le economie degli undici Ministeri hanno dato più di 21 milioni; le *entrate minori* superarono di 17 milioni la previsione. L'azienda ferroviaria ha versato in conto di utili netti al Tesoro una somma inferiore di 4 milioni e mezzo a quella che si era prevista. E la gestione dei residui si è chiusa con la perdita di 3 milioni soltanto, benchè si sia fatta una intera epurazione dei residui, più rigorosa che in passato, mettendosi in conto le entrate per le tasse sugli spiriti e le altre tasse di fabbricazione, non più in base a liquidazioni presuntive, bensì soltanto per le somme effettivamente riscosse, per i prodotti estratti dai magazzini.

Nonostante così compiuta epurazione (essendovi stato un qualche beneficio nei residui attivi), la perdita definitiva si è limitata a lire 3,100,000.

Tutto sommato, dall'insieme di queste quattro partite e dagli accertamenti definitivi di tutte le entrate e le spese, ordinarie e straordinarie, è risultato un avanzo finale, a beneficio netto del Tesoro, di 36 milioni di lire.

La cifra apparente nel conto consuntivo è di 61 milioni; ma da quella cifra noi dobbiamo levare la somma di 22 milioni, che figura iscritta nel bilancio come prelevabile dalla Cassa, e che non fu punto prelevata, giusta il voto altra volta autorevolmente espresso nel Senato. Non prelevandosi dalla Cassa quei 22 milioni, e tenuto conto della perdita che ho accennata nei residui, torna per risultato definitivo il beneficio netto al Tesoro della somma di 36 milioni.

Io spero che non sgradita riesca al Senato questa mia breve comunicazione: in poche cifre ho riassunto il risultato definitivo del conto finanziario del 1907-908, che oggi ho avuto l'onore di presentare al Parlamento. (*Approvazioni*).

ROUX, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX, *relatore*. La Commissione di finanze prende atto delle dichiarazioni che ha fatto oggi il ministro del tesoro riguardo al bilancio consuntivo ultimo, 1907-1908. La Commissione di finanze che aveva insistito parecchie volte perchè non si facessero prelevamenti di cassa onde aumentare l'attivo del bilancio e il fondo a disposizione dei vari Ministeri, accoglie con viva soddisfazione l'annuncio dato dal ministro che nell'ultimo bilancio consuntivo questi prelevamenti non furono più calcolati e che i 36 milioni di maggiori entrate sono assolutamente reali, e sono prodotti dall'andamento finanziario del bilancio, senza aver toccato niente dalla Cassa e dal Tesoro, come si è fatto nei due esercizi precedenti.

Anche il fatto che le economie dei vari Ministeri abbiano dato una somma di 21 milioni e che le cosiddette minori entrate abbiano prodotto un aumento di 17 milioni, indica una severità amministrativa che il Senato non può a meno di encomiare.

Il relatore ha dovuto fare nella sua relazione

alcune osservazioni, che però, per ragioni di tempo, ed anche per la lontananza dal giorno della presentazione del bilancio consuntivo, furono assai brevi, a riguardo del ritardo della discussione di questo, e anche a proposito delle così dette previsioni definitive; ma esse ebbero tale risposta dal ministro del tesoro che il relatore, anche a nome della Commissione, desidera di esprimerne il più vivo ringraziamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di rileggerli.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

**Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 723).**

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1903-904.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1903-1904 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentounovanta milioni duecentottantaquattromila novecentocinquanta e cent. 82* L. 1,890,284,950.82 delle quali furono riscosse » 1,815,543,957.88 e rimasero da riscuotere L. 74,740,992.94

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1903-1904 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentocinquantasei milioni quattrocentosettantamila*

centotre e cent. dieci . . L. 1,856,470,103.10  
 delle quali furono pagate. » 1,622,536,308.77  
 e rimasero da pagare . . L. 233,933,794.33  
 (Approvato).

## Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1903-904, rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive:*

Entrata . . . . . L.	1,786,355,524.12
Spesa . . . . . »	<u>1,727,625,989.32</u>
Avanzo . . . . L. +	<u>58,729,534.80</u>

*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata . . . . . L.	»
Spesa . . . . . »	<u>12,028,666.66</u>
Disavanzo . . . L. —	<u>12,028,666.66</u>

*Movimento di capitali:*

Entrata . . . . . L.	35,244,073.84
Spesa . . . . . »	<u>48,130,094.26</u>
Differenza passiva L. —	<u>12,886,020.42</u>

*Partite di giro:*

Entrata . . . . . L.	68,685,352.86
Spesa . . . . . »	<u>68,685,352.86</u>

*Riepilogo generale:*

Entrata . . . . . L.	1,890,284,950.82
Spesa . . . . . »	<u>1,856,470,103.10</u>
Avanzo totale . . . L. +	<u>33,814,847.72</u>

(Approvato).

## Art. 4.

Sono convalidati i decreti Reali in data 31 marzo, 14, 21 e 24 aprile 1904, coi quali furono disposte le prelevazioni dalla 31<sup>a</sup> alla 46<sup>a</sup> dal fondo di riserva per le spese impreviste, per la somma di lire *trecentotrentatremila settecentottantuna e centesimi cinquantacinque* (L. 333,781.55).

(Approvato).

## Art. 5.

Sono convalidate nella somma di lire *cinque milioni settecentoquarantunomila settecentonovantotto e cent. ottantatre* (L. 5,741,798.83) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1903-904 per le spese di competenza dell'esercizio stesso in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

## Art. 6.

È convalidata la iscrizione e il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1903-904 del capitolo n. 139 *decies*: « Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire *duecentosedicimila novanta e centesimi trentanove* (lire 216,090.39).

(Approvato).

## Art. 7.

È convalidata la iscrizione e l'accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro al capitolo n. 151 *ter*: « Anticipazione alla Cassa provinciale del credito agrario per la Basilicata » della somma di lire *due milioni* (lire 2,000,000).

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DELL'ESERCIZIO 1902-903 ED ESERCIZI  
PRECEDENTI.

## Art. 8.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentosette milioni centosettantunomila cinquecentottantanove e centesimi sessantatre* . . . . . L. 207,171,589.63  
delle quali furono rimosse . » 137,874,581.03  
e rimasero da riscuotere . L. 69,297,008.60  
(Approvato).

## Art. 9.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentonovantasette milioni trecentottantaseimila trecentosessanta e centesimi sessantanove* . . . . . L. 397,386,360.69  
delle quali furono pagate . » 228,368,886.91  
e rimasero da pagare . . L. 169,017,473.78  
(Approvato).

## Art. 10.

Sono convalidate nella somma di lire *tre milioni cinquecentoquarantacinquemila duecentocinquantotto e centesimi tre* (L. 3,545,258.03) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1903-904, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.  
(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1903-904.

## Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1903-904 (art. 1) . . . L. 74,740,992.94

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 8). . . . » 69,297,008.60

Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 55,587,336.99

Residui attivi al 30 giugno  
1904 . . . . . L. 199,625,338.53

(Approvato).

## Art. 12.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1903-904 (articolo 2) . . . L. 233,933,794.33

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) . . . . . » 169,017,473.78

Residui passivi al 30 giugno  
1904 . . . . . L. 402,951,268.11

(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## Art. 13.

Sono stabiliti nella somme di lire *quarantacinquemila ottocentotrentaquattro e centesimi novantacinque* (lire 45,834.95) i discarichi accordati nell'esercizio 1903-904 ai tesoriери, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.  
(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## Art. 14.

Il deficit del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1903 a lire *duecentosettantatre milioni duecentoventisettemila cinquecentonovan-*

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1908

*tadue e centesimi undici* (lire 273,227,592.11), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1903-904 nella somma di lire *duecentoquaran-*

*tatre milioni, novecentoundicimila ottocentesantuno e centesimi quindici* (lire 243,911,861.15), come dalla seguente dimostrazione:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1903-1904 . . . . .	1,890,284,950.82	Differenza passiva al 30 giugno 1903	273,227,592.11
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1903-904	1,856,470,103.10
accertati { al 1° luglio 1903 L. 399,013,756.87		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:	
al 30 giugno 1904 » 397,386,360.69	1,627,396.18	accertati { al 1° luglio 1903 L. 213,252,267.62	
		al 30 giugno 1904 » 207,171,589.63	6,080,677.99
Differenza passiva al 30 giugno 1904	243,911,861.15	Discarichi a tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale	45,834.95
	<u>2,135,824,208.15</u>		<u>2,135,824,208.15</u>

(Approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

## Art. 15.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 21,667,368.29 delle quali furono riscosse . » 16,476,779.74 e rimasero da riscuotere . . L. 5,190,588.55

(Approvato).

## Art. 16.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza

propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 20,328,636.27 delle quali furono pagate . » 13,390,567.20 e rimasero da pagare . . L. 6,938,069.07  
(Approvato).

## Art. 17.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . . . . . L. 23,174,204.06 delle quali furono riscosse . » 4,743,577.47 e rimasero da riscuotere . L. 18,430,626.59  
(Approvato).

## Art. 18.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . . . . . L. 14,241,114.10 delle quali furono pagate . » 7,402,314.22 e rimasero da pagare . . L. 6,838,799.88  
(Approvato).

## Art. 19.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1903-904 (articolo 15) . . . . . L.	5,190,588,55
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17) . . . . »	18,430,626.59
Somme riscosse e non versate . . . . . - »	52,138.08
Resti attivi al 30 giugno 1904 L.	<u>23,673,353.22</u>

(Approvato).

## Art. 20.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1903-904 (art. 16) L. 6,938,069.07

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 18) . . . . . » 6,838,799.38

Resti passivi al 30 giugno 1904 . . . . . L. 13,776,868.95

(Approvato).

## Art. 21.

È accertata nella somma di lire *dodici milioni duecentoun icimila duecentosettantadue e centesimi settantuno* (lire 12,211,272.71) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1903-904 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza al 30 giugno 1903 . . .	10,583,979.87	Spese dell'esercizio finanziario 1903-904	20,328,636.27
Entrate dell'esercizio finanziario 1903-1904 . . . . .	21,667,368.29		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1903 L. 15,135,317.79		accertati { al 1° luglio 1903 L. 23,779,846.93	
{ al 30 giugno 1904 » 14,241,114.10		{ al 30 giugno 1904 » 23,174,204.06	
	894,203.69		605,642.87
		Differenza attiva al 30 giugno 1904 .	12,211,272.71
	<u>33,145,551.85</u>		<u>33,145,551.85</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

## Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 1,961,392.16  
delle quali furono riscosse . » 1,237,325.04  
e rimasero da riscuotere . L. 724,067.12

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1908

## Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1903-904 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 2,021,417.68  
delle quali furono pagate . » 1,370,055.22  
e rimasero da pagare . . L. 651,362.46

(Approvato).

## Art. 24.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . . . . . L. 774,074.77  
delle quali furono riscosse . » 500,020 —  
e rimasero da riscuotere . L. 274,054.77

(Approvato).

## Art. 25.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1902-903 restano determinate in . . . . . L. 983,561.51  
delle quali furono pagate . » 456,307.13  
e rimasero da pagare . . L. 527,254.38

(Approvato).

## Art. 26.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1903-904 (articolo 23) . . . . . L. 724,067.12  
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . . . » 274,054.77  
Somme riscosse e non versate . . . . . » 749.53  
Resti attivi al 30 giugno 1904 L. 998,871.42

(Approvato).

## Art. 27.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1903-904, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1903-904 (art. 23) L. 651,362.46  
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 25) . . . . . » 527,254.38  
Resti passivi al 30 giugno 1904 . . . . . L. 1,178,616.84

(Approvato).

## Art. 28.

È accertata nella somma di lire *trecentosessantunomila ottantanove* e centesimi *sessantotto* (lire 361,089.68) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1903-904, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1903	456,610.40	Spese dell'esercizio finanziario 1903-904	2,021,417.68
Entrate dell'esercizio finanziario 1903-1904 . . . . .	1,961,392.16	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1902-903, cioè:		al 1° luglio 1903 L. 822,266.81	
al 1° luglio 1903 L. 996,258.35		al 31 giugno 1904 » 774,074.77	48,192.04
al 30 giugno 1904 » 983,561.51	12,696.84	Differenza attiva al 30 giugno 1904 .	361,089.68
			2,430,699.40
	2,430,699.40		

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1908

**Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 724).**

**ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1904-905.**

**Art. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1904-1905 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentocinquanta milioni, seicentoventimila novecento quarantadue* . . . . L. 1,950,620,942 »  
delle quali furono riscosse » 1,864,422,377.88  
e rimasero da riscuotere. L. 86,198,564.12  
(Approvato).

**Art. 2.**

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millenovecentodue milioni ottocentotiduemila seicentocinquantesi e centesimi trentanove*, L. 1,902,822,656.39  
delle quali furono pagate. » 1,636,969,264.15  
e rimasero da pagare. . L. 265,853,392.24  
(Approvato).

**Art. 3.**

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1904-905, rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive:*

Entrata . . . . L.	1,842,962,971.66
Spesa . . . . »	1,767,445,756.87
Avanzo . . . L. +	<u>75,517,214.79</u>

*Costruzione di strade ferrate:*

Entrata . . . . L.	»
Spesa . . . . »	12,728,666.66
Disavanzo . . . L. —	<u>12,728,666.66</u>

*Movimento di capitali:*

Entrata . . . . L.	37,081,025.59
Spesa . . . . »	52,071,288.11
Differenza passiva. L. —	<u>14,990,262.52</u>

*Partite di giro:*

Entrata . . . . L.	70,576,944.75
Spesa . . . . »	70,576,944.75
	<u>»</u>

*Riepilogo generale:*

Entrata . . . . L.	1,950,620,942.
Spesa . . . . »	1,902,822,656.39
Avanzo totale. . L. +	<u>47,798,285.61</u>

(Approvato).

**Art. 4.**

Sono convalidate nella somma di lire *otto milioni settecentocinquantaquattromila ventuno e centesimi settantotto* (lire 8,754,021.78) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

**Art. 5.**

È convalidata la iscrizione e il corrispondente accertamento nel conto consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905 del capitolo n. 141 *septies* « Rimborsi dovuti a Società ferroviarie, non compensabili coi prodotti, per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite coi Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378 » con l'assegnazione di lire *duecentonovantaduemila* (lire 292,000).

(Approvato).

**ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DELL'ESERCIZIO 1903-904  
ED ESERCIZI PRECEDENTI.**

**Art. 6.**

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentoduemilioni duecentonovantaquattromila seicentonovantanove e centesimi quindici* . . . . L. 202,294,699.15  
delle quali furono riscosse. » 130,065,904.62  
e rimasero da riscuotere. . L. 72,228,794.53  
(Approvato).

## Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentotto milioni quattrocentottantaduemila centodiciannove e centesimi cinquantadue* . . . . . L. 408,482,119.52 delle quali furono pagate . . . » 218,525,968.16 e rimasero da pagare . . . L. 189,956,151.36  
(Approvato).

## Art. 8.

Sono convalidati i decreti reali con i quali dopo la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1904-905, vennero autorizzati prelevamenti in conto residui dal fondo di riserva per le spese ferroviarie a' sensi delle leggi 12 luglio 1894, n. 318; 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228, per la somma di lire *un milione cinquantamila* (1,050,000).  
(Approvato).

## Art. 9.

Sono convalidate nella somma di lire *otto milioni trecentottantacinquemila cinquecentoquarantatre e centesimi sei* (lire 8,385,543.06) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.  
(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1904-905.

## Art. 10.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:  
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

cizio 1904-905 (art. 1) . . . L. 86,198,564.12  
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . . . . » 72,228,794.53  
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . . . » 54,014,763.29  
Residui attivi al 30 giugno 1905 . . . . . L. 212,442,121.94  
(Approvato).

## Art. 11.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1904-905 (art. 2) . . . . . L. 265.853,392.24  
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7) . . . . . » 189,956,151.36  
Residui passivi al 30 giugno 1905. . . . . L. 455,809,543.60  
(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## Art. 12.

Sono stabiliti nella somma di lire *novantatremila novecentoquattordici e centesimi ventitre* (lire 93,914.23) i discarichi accordati nell'esercizio 1904-905 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.  
(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## Art. 13.

Il deficit del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1904 a lire *duecentquarantatre milioni novecentoundicimila ottocentosessantuno e centesimi quindici* (lire 243,911,861.15), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1904-1905 nella somma di lire *centonovantanove milioni, sessantottomila novecentottanta e centesimi cinquantasei* (lire 199,068,980.56), come dalla seguente dimostrazione:

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1903

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1904-1905 . . . . .	1,950,620,942. »	Differenza passiva al 30 giugno 1904	243,911,861.15
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1904-905	1,902,822,656.39
{ accertati			
al 30 giugno 1904 L. 199,625,338.53		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:	
al 30 giugno 1905 » 202,294,699.15	2,669,360.62	{ accertati	
		al 30 giugno 1904 L. 402,951,268.11	
		al 30 giugno 1905 » 408,482,119.52	5,530,851.41
Differenza passiva al 30 giugno 1905	199,068,980.56	Discarichi amministrativi ed a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale .	93,914.23
	<u>2,152,359,283.18</u>		<u>2,152,359,283.18</u>

(Approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

## Art. 14.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1904-1905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 21,205,188.46 delle quali furono riscosse. » 14,856,509.74 e rimasero da riscuotere . L. 6,348,678.72

(Approvato).

## Art. 15.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 20,695,846.72 delle quali furono pagate . » 13,776,136.85 e rimasero da pagare . . L. 6,919,709.87

(Approvato).

## Art. 16.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in . . . . . L. 22,376,592.78 delle quali furono riscosse. » 3,965,895.67 e rimasero da riscuotere . L. 18,410,697.11

## Art. 17.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1903-1904 restano determinate in . . . . . L. 13,381,657 » delle quali furono pagate . » 6,468,839.42 e rimasero da pagare. . . L. 6,912,817.58

(Approvato).

## Art. 18.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1904-905 (art. 14) L. 6,348,678.72  
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) . . . » 18,410,697.11  
 Somme riscosse e non versate. . . . . » 47,382.67  
 Resti attivi al 30 giugno 1905 L. 24,806,758.50

(Approvato).

## Art. 19.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio

finanziario 1904-905 (art. 15) L.	6,919,709.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 17) . . . . . L.	6,912,817.58
Resti passivi al 30 giugno 1905 L.	<u>13,832,527.45</u>
(Approvato).	

## Art. 20.

È accertata nella somma di lire *undici milioni ottocentodiciannovemila sessantacinque e centesimi novantasei* (lire 11,819,065.96) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1904-905 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1904 .	12,211,272.71	Spese dell'esercizio finanziario 1904-905	20,695,846.72
Entrate dell'esercizio finanziario 1904-1905 . . . . .	21,205,188.46	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:		al 1° luglio 1904 L. 23,673,353.22	
al 1° luglio 1904 . L. 13,776,868.95		al 30 giugno 1905 » 22,376,592.78	
al 30 giugno 1905 » 13,381,657. »	395,211.95		1,296,760.44
		Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	11,819,065.96
	<u>33,811,673.12</u>		<u>33,811,673.12</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

## Art. 21.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio pel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in . . . . . L. 1,681,546.90  
delle quali furono riscosse . » 1,260,147.33  
e rimasero da riscuotere . L. 421,399.57  
(Approvato).

## Art. 22.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1904-905 per la com-

petenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 1,794,964.70  
delle quali furono pagate . » 1,144,468.77  
e rimasero da pagare . . » 650,495.93  
(Approvato).

## Art. 23.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1903-904 restano determinate in . . . . . L. 983,179.79  
delle quali furono riscosse . » 714,585.02  
e rimasero da riscuotere . » 268,594.77  
(Approvato).

## Art. 24.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1903-1904 restano determinate in . . . . . L. 1,166,955.50  
delle quali furono pagate . » 597,389.92  
e rimasero da pagare . . » 569,565.58  
(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1908

## Art. 25.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1904-905 (articolo 21) . . . . . L.	421,399.57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 23) . . . . . »	268,594.77
Somme riscosse e non versate. . . . . »	539.37
<b>Resti attivi al 30 giugno 1905 L.</b>	<b>690,533.71</b>

(Approvato).

## Art. 26.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1904-905, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1904-905 (art. 22) L.	650,495.93
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) . . . . . »	569,565.58
<b>Resti passivi al 30 giugno 1905 L.</b>	<b>1,220,061.51</b>

(Approvato).

## Art. 27.

È accertata nella somma di lire *duecentoquarantatremila seicentoquarantuna e centesimi cinquantanove* (lire 243,641.59) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1904-905, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1904 .	361,089.68	Spese dell'esercizio finanziario 1904-905	1,794,964.70
Entrate dell'esercizio finanziario 1904-1905 . . . . .	1,681,546.90		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1903-904, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1904 . L. 1,178,616.84		accertati { al 1° luglio 1904 . L. 998,871.42	
{ al 30 giugno 1905 » 1,166,955.50		{ al 30 giugno 1905 » 983,179.79	
	11,661.34		15,691.63
		Differenza attiva al 30 giugno 1905 .	243,641.59
	2,054,297.92		2,054,297.92

(Approvato).

PRESIDENTE. Questi due disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 720).

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sulla rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (N. 871);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 723);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 724).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 5 dicembre 1908 (ore 11.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

